L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTT	JRA SPECIALE SUPPORTO	(Art. 14 L.R. 77/99):
POLITICHE ATTIVE DEL LAVO	TO, FORMAZIONE ED IST	RUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:		PROMOZIONE E SICUREZZA ERVIZI E VIGILANZA SU SERVIZI E VILE
UFFICIO: Interventi Socio Ass	istenziali	
L'Estensore Dott.ssa Adriana)Pasquini (firma)	Il Responsabile dell'Ufficio Pott.ssa Rossella Di Meco (firmia)	Il Dirigente del Servizio Dott.ssa Aida Mastrogiovanni (firme)
Il Direttore Regionale Dott. Germano De Sanctis firma Approvato e sottoscritto:	_	Il Componente la Giunta Avv. Paolo Catti (trma)
Il Segretario della Giunta F.to Gariani (firma)		Il Presidente della Giunta F.fo Chiodi (firma)
Copia conforme all'originale per uso amm	inistrativo	
L'Aquila, li 2 8 610 2012	SEAVIZION A MARI MARI MARI MARI MARI MARI MARI MA	II Dirigente del Servizio Affari della Giunta IL FUNZIONARIO Anna Maria Balassocio Girma Value Circle (Selenare



GIUNTA REGIONALE

	Seduta del						Deliberazione N. 393			
negli Sig.	uffici	della	Regione	Abruzzo,	si	è riunita	la C	iunta	a Regionale presi	25 GIU, 2012 ieduta dal Presidente
			component		OVA	IVIVI CITI	ODI			
	1.	1. CASTIGLIONE			_			FEBBO ASSENT	ΓE	
	2.	C	ARPINET	Α			7		GATTI	
	3.	DI	FANIS	ASSENTE	-		8	······································	GIULIANTE	***************************************
	4. DI DALMAZIO 5.				 9	•••••	MASCI			
						10.				
	Svolg	e le fur	nzioni di S	egretario	N	/alter Ga	riani			••••••
						OGGET				

D.G.R. n. 935 del 23.12.2011: "DISCIPLINA PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA". Modifiche e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE					
VISTA	la legge 08.11.2000, n. 328 che all'art. 11, comma 3 individua i Comuni quali titolari delle funzioni amministrative in materia di accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 della medesima L. 328/2000;				
VISTA	la L.R. 28.04.2000, n. 76 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" pubblicata sul BURA n.16 ordinario del 09.06.2000, con				

la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato i servizi educativi per la prima infanzia;

VISTA

la D.G.R. n. 565 del 26.06.2001, pubblicata sul BURA n. 87 speciale del 01.08.2001, con la quale sono state approvate le "Direttive generali di attuazione" della citata L.R. n. 76/2000;

VISTA

la L.R. 04.01.2005, n. 2 pubblicata sul BURA n. 3 del 14.01.2005, recante "Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona":

VISTA

la D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 "Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia";

CONSIDERATO

che l'art. 7, comma 2, della L.R. n. 2/2005 subordina ad apposito Regolamento la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'accreditamento dei soggetti gestori di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. n. 76/2000 di natura pubblica e privata, operanti in Abruzzo e già autorizzati ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. n. 2/2005;

EVIDENZIATO

che il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica aggiuntiva 2007-2013 adottato con decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13.07.2007, ha definito, mediante il Piano d'azione approvato con DGR n. 579 del 01 luglio 2008, le procedure e le modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato ai cosiddetti "Obiettivi di Servizio";

CONSIDERATO

che l'indicatore dell'obiettivo di servizio S.05 denominato "Aumentare i servizi di cura per l'infanzia. Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia, misurato con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi e/o altri servizi integrativi ed innovativi", rappresenta uno degli indicatori individuati per i servizi socio educativi per prima la infanzia ricompresi nell'Obiettivo 2, Priorità 1 "Migliorare la diffusione e la capacità di presa in carico del sistema regionale di servizi socio-educativi per la prima infanzia", che prevede il conseguimento del target al 2013 del 12% relativo all'aumento dell'utenza potenziale complessiva nei servizi all'infanzia gestiti direttamente dagli enti pubblici, dai gestori privati convenzionati o tramite acquisto di posti bambino presso servizi gestiti da privati accreditati;

CONSIDERATO, altresì, che per il raggiungimento degli obiettivi di servizio sopra descritti si rende necessario ampliare l'offerta relativa ai servizi all'infanzia anche mediante l'accreditamento di soggetti pubblici e privati;

RILEVATO

che il citato QSN prevede tra gli obiettivi, tra l'altro, interventi atti ad aumentare i servizi di cura alla persona per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche mediante la diffusione dei servizi per l'infanzia:

PRESO ATTO

che, nelle more dell'emanazione del Regolamento di attuazione della L.R. n. 2/2005, la Giunta Regionale, al fine di implementare la qualificazione del sistema locale integrato dei servizi alla prima infanzia e promuovere la differenziazione dell'offerta complessiva, intende procedere alla Sperimentazione di un sistema di requisiti di qualità per l'accreditamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati. come individuati dalla L.R. n. 76/2000, mediante una Disciplina Sperimentale, avente validità per un massimo di tre anni dalla data della pubblicazione sul BURAT;

CONSIDERATO

che, in sede dei quattro seminari decentrati, tenutisi nelle seguenti date; Pescara 17 maggio 2912, Chieti 18 maggio 2012, L'Aquila 24 maggio 2012 e Teramo 1 giugno 2012, organizzati dalla Direzione Politiche Attive del Lavoro, in collaborazione con il Nucleo Regionale di Coordinamento Pedagogico, istituito con Determinazione dirigenziale n. 226/DL26 del 11.10.2010 e ss.mm.ii., diretti agli organismi pubblici e privati operanti sul territorio in tema di servizi educativi per la prima infanzia, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla Disciplina sperimentale approvata con D.G.R. n. 935 del 23.12.2011, al fine di renderne più funzionali le disposizioni;

RITENUTO:

- di dover modificare ed integrare la D.G.R. n. 935/2011 "Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia";
- di proporre, alla luce di modifiche ed integrazioni, l'approvazione della nuova disciplina: "Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia Allegato 1) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'allegato All. A) "Progetto Pedagogico";
- di demandare alla competente struttura regionale l'adozione di eventuali, successivi atti esplicativi alla suddetta Disciplina Sperimentale:
- di demandare, inoltre, alla competente struttura regionale l'istituzione e la gestione dell'Anagrafe regionale dei soggetti accreditati:
- di demandare, altresì, alla competente struttura regionale eventuali adempimenti connessi con la verifica e la vigilanza;

DATO ATTO

del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e dal Dirigente del Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile." in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999 n. 77, con firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1. di modificare ed integrare la D.G.R. n. 935/2011 "Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia";
- 2. di approvare, alla luce di modifiche e integrazioni, la nuova disciplina: "Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche e integrazioni", Allegato 1) al presente atto, comprensivo dell'allegato All. A) "Progetto Pedagogico" di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3. di demandare alla competente struttura regionale l'adozione di eventuali, successivi atti esplicativi alla presente Disciplina Sperimentale:
- 4. di demandare, inoltre, alla competente struttura regionale l'istituzione e la gestione dell'Anagrafe regionale dei soggetti accreditati;
- 5. di demandare, altresì, alla competente struttura regionale eventuali adempimenti connessi con la verifica e la vigilanza;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente atto "Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia" e del relativo Allegato A), Progetto pedagogico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT), sul sito internet della Regione (www.osr.regione.abruzzo.it) e sulla sezione F.I.L. del Portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.

D.G.R. n. 935 del 23 dicembre 2011 "Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia"

Modifiche e integrazioni



berazione n. 3 9 3 del 2.5 G. U. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Della Walter Garleni)



Premessa

I servizi per la prima infanzia rappresentano un sistema di opportunità educative e sociali di interesse pubblico e contribuiscono a realizzare il diritto all'educazione per tutti i bambini e le bambine da zero a tre anni.

il Consiglio Europeo di Lisbona del 23.3.2000 ha fissato, fra gli altri, l'obiettivo al 2013 dell'incremento della copertura territoriale dei servizi per la prima infanzia nelle 8 Regioni del Mezzogiorno d'Italia fino a raggiungere la copertura del 35% del territorio, corrispondente a quella già conseguita dalle Regioni del nord e del centro Italia.

A tal fine sono stati stabiliti indicatori e target precisi, raccolti in un documento tecnico adottato con Delibera CIPE n. 82 del 3/08/07, denominato: "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013" (Q.S.N.), di definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato ai cosiddetti "Obiettivi di Servizio".

L'indicatore S.05 denominato "Aumentare i servizi di cura per l'infanzia. Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia, misurato con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi e/o altri servizi integrativi ed innovativi)", rappresenta uno degli indicatori individuati per i servizi socio educativi per la prima infanzia ricompresi nell'Obiettivo 2, Priorità 1 "Migliorare la diffusione e la capacità di presa in carico del sistema regionale di servizi socio-educativi per la prima infanzia".

La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto stabilito dal quadro normativo nazionale e regionale vigente, pone tra le proprie priorità la promozione e lo sviluppo di politiche finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato pubblico e privato, al fine di attuare la qualificazione e l'implementazione dei servizi educativi per la prima infanzia.


In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 della Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 76, "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", di quanto previsto dalle Direttive generali di attuazione della L.R. 76/2000 approvate con DGR 26.06.2001, n. 565, e di quanto previsto dalla Legge Regionale 4 gennaio 2005, n. 2, nelle more della emanazione del Regolamento di cui all'art. 7, comma 2 della citata L.R. n. 2/2005, al fine di attivare la qualificazione del sistema locale integrato dei servizi educativi per la prima infanzia e promuovere la differenziazione dell'offerta complessiva, la Regione Abruzzo adotta una Disciplina per procedere alla sperimentazione, con validità fino a un massimo di tre anni dalla data di pubblicazione sul Burat del presente atto, di un sistema di requisiti di qualità per l'accreditamento di tutti i servizi






educativi per la prima infanzia pubblici e privati, come individuati dalla richiamata Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 76.

Articolo 1 Finalità





3. L'accreditamento si configura quale condizione ineludibile, al fine della erogazione di servizi educativi per la prima infanzia, per la stipula di convenzioni tra i Comuni e i soggetti privati già autorizzati ai sensi della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 e, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli nn. 57 e 58 delle *Direttive generali di attuazione* della L.R. n. 76/2000, approvate con D.G.R. 26-06-2001, n. 565, di cui all'art. 5, commi 1 e 3, della richiamata L.R. n. 2/2005.

Articolo 2 Soggetti titolati a richiedere l'accreditamento

1. Possono produrre istanza per il rilascio del provvedimento di accreditamento i soggetti pubblici e i soggetti privati che erogano servizi educativi per la prima infanzia, già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata ai sensi della L.R. n. 2/2005, e degli articoli 57 e 58 delle *Direttive generali di attuazione* della L.R. 76/2000 approvate con DGR 565/2001, richiamate dall'art. 5, commi 1 e 3, della medesima L.R. n. 2/2005.





Articolo 3 Requisiti per l'accreditamento

- 1. I soggetti che erogano servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 1 della D.G.R. n. 565/2001, per bambini in età 0-3 anni, interessati all'accreditamento, oltre ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento, devono possedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione. Il Legale rappresentante del servizio educativo, in sede di istanza, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, deve fornire dichiarazioni in ordine ai seguenti punti:
 - a) di accogliere bambini e bambine di età o 3 anni senza distinzione di religione, etnia e condizione sociale e personale;
 - b) di garantire l'accessibilità e la fruizione del servizio ai bambini disabili o in condizioni sociali svantaggiate;
 - c) dichiarare la proprietà dell'immobile o il titolo di godimento;
 - d) dichiarare che non è stato condannato con sentenza penale passata in giudicato; di non essere sottoposto a misure di sicurezza ex artt. 202 e 203 C.P.;
 - e) dichiarare di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza;
 - f) dichiarare la conformità della struttura alla normativa vigente in tema di sicurezza antisismica;
 - g) dichiarare, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 2/2005, in ordine alla formazione degli operatori, di garantire la partecipazione a corsi di formazione permanente promossi dagli Enti locali o a percorsi di qualificazione del servizio attivati in sinergia tra vari soggetti gestori, pubblici e privati, della durata minima di 30 ore annuali;
 - h) dichiarare la disponibilità di adesione a iniziative di collaborazione per la costituzione di reti di operatori pubblici e privati, al fine di realizzare un sistema territoriale educativo integrato;
- 2. Il Legale rappresentante di cui al comma 1 deve, inoltre, allegare la seguente documentazione:
 - in ordine alle modalità di gestione dell'emergenza, documento che attesti gli interventi adottati per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;





- b) documento attestante l'apertura minima annuale dei servizi educativi per la prima infanzia, per la quale si rinvia a quanto disposto dalle Direttive approvate con DGR n. 565/2001, agli artt. nn. 9, 20 e 32;
- c) documento descrittivo delle figure professionali utilizzate per l'erogazione del servizio;
- d) la Carta dei Servizi contenente, tra l'altro, il Progetto Pedagogico, di cui all'Allegato A alla presente Disciplina, sottoscritto dal Coordinatore psico-pedagogico responsabile del servizio e dall'Educatore nei servizi per la prima infanzia;
- e) strumenti e metodologie di monitoraggio e di autovalutazione del servizio, nonché procedure di rilevazione della soddisfazione degli utenti, da trasmettere con cadenza annuale al Comune che ha rilasciato il provvedimento di accreditamento.

Articolo 4

Figure professionali

- 1. Ai fini del conseguimento dell'accreditamento, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, a norma dell'art. 13 della L.R. n. 76/2000 e secondo quanto disposto dalle Direttive approvate della D.G.R. n. 565/2001, in rapporto alla specificità dei singoli contesti organizzativi, è assicurato da:
 - personale educativo: Coordinatore psico-pedagogico, Educatore;
 - personale addetto ai servizi generali: Assistente all'infanzia, Addetto alla conduzione della cucina e alla preparazione dei pasti.

Articolo 5

Coordinatore psico-pedagogico

Il Coordinatore psico-pedagogico è garante del rispetto degli standard qualitativi del servizio con una chiara definizione dei compiti a tutela e a promozione dei diritti di bambini/e e a garanzia della trasparenza delle procedure. Supervisiona il lavoro pedagogico, organizza e gestisce le riunioni del gruppo, verifica l'applicazione delle buone pratiche educative, facilita il buon clima di lavoro, coordina il lavoro di



documentazione delle attività del servizio, progetta l'aggiornamento dopo aver rilevato i bisogni formativi del personale educativo;

- 2. Il Coordinatore psico-pedagogico può operare a livello intercomunale o di Ambito Territoriale Sociale, anche in forma di consulenza esterna;
- Il Coordinatore psico-pedagogico, alla data di entrata in vigore della presente Disciplina sperimentale, deve essere in possesso:
 - di Diploma di Laurea (DL), secondo il vecchio ordinamento, in una delle seguenti discipline: pedagogia, psicologia; ovvero di Laurea Specialistica (LS) in una delle seguenti classi di laurea: 87/S Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Pedagogiche; 58/S Classe delle Lauree Specialistiche in Psicologia; ovvero di Laurea Magistrale (LM) in una delle seguenti classi di laurea: Laurea Magistrale a Ciclo Unico [LMCU] in Scienze della formazione primaria; LM85 (Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche), LM51 (Lauree Magistrali in Psicologia);
 - di altro Diploma di Laurea vecchio ordinamento. o Specialistica (LS), o Magistrale (LM) e di inquadramento nel ruolo di Coordinatore o Educatore dei servizi educativi per la prima infanzia, in via continuativa, per un periodo minimo di 2 (due) anni scolastici. La certificazione inerente alle mansioni svolte deve essere documentata a cura del datore di lavoro;
 - 4. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente atto, ha svolto integralmente, in via continuativa, per un periodo minimo di 5 (cinque) anni scolastici i compiti ascritti al profilo di Coordinatore o Educatore nei servizi per la prima infanzia, pur non avendo titolo di studio e inquadramento corrispondente, può ottenere l'inquadramento nel profilo di Coordinatore e nella categoria corrispondente se e in quanto ciò non contrasti con le possibilità di modifica del profilo o di riqualificazione o di progresso di carriera previste dai vigenti contratti di lavoro di settore. La certificazione inerente alle mansioni svolte deve essere documentata a cura del datore di lavoro.

Art. 6

Educatore

1. L'Educatore nei servizi educativi per la prima infanzia espleta compiti educativo-formativi, favorisce il benessere, lo sviluppo individuale, l'integrazione e la protezione dei bambini. Favorisce,








- altresì, il rapporto con le famiglie, ne promuove la partecipazione e il coinvolgimento alle attività educative:
- 2. L'Educatore nei servizi educativi per la prima infanzia, alla data di entrata in vigore della presente Disciplina sperimentale, deve essere in possesso:
 - di Laurea triennale (L), nella classe L19 "Scienze dell'educazione e della formazione" (ex DM 270/2004); ovvero di laurea triennale (L) nella classe L18 Scienze dell'educazione e della formazione (ex DM 509/1999); ovvero di Diploma di Laurea, secondo il vecchio ordinamento in pedagogia; ovvero di Laurea Specialistica (LS) in una delle seguenti classi di laurea: 87/S - Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Pedagogiche; ovvero di Laurea Magistrale (LM) in una delle seguenti classi di laurea: Laurea Magistrale a Ciclo Unico [LMCU] in Scienze della formazione primaria; LM85 (Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche);
- 3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente atto, ha svolto i compiti ascritti al profilo di Educatore nei servizi educativi per la prima infanzia, pur non avendo titolo di studio e inquadramento corrispondente, può ottenere l'inquadramento nel profilo di Educatore nei servizi per la prima infanzia e nella categoria corrispondente, se e in quanto ciò non contrasti con le possibilità di modifica del profilo o di riqualificazione o di progresso di carriera previste dai vigenti contratti di lavoro di settore. La certificazione inerente alle mansioni svolte deve essere documentata a cura del datore di lavoro.



Articolo 7

Gli addetti ai servizi generali

- 1. Gli Addetti ai servizi generali sono:
 - gli Assistenti all'infanzia:
 - gli Addetti alla conduzione della cucina e alla preparazione dei
- 2. Gli Assistenti all'infanzia svolgono compiti di assistenza e vigilanza dei bambini, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, collaborano con il personale educativo al buon funzionamento del servizio e operano nelle strutture con metodi di lavoro di gruppo;
- 3. Gli Assistenti all'infanzia devono essere provvisti, alla data di entrata in vigore della presente Disciplina, del titolo di studio del Diploma di istruzione secondaria di I grado. Il possesso della qualifica di





formazione professionale, rilasciata da un Ente formativo accreditato, costituisce titolo preferenziale per l'accesso;

- 4. Gli Addetti alla conduzione della cucina e alla preparazione dei pasti curano la preparazione dei pasti, gestiscono le attività di cucina, pianificano le attività giornaliere, assicurano la corretta preparazione dei pasti. Alla data di entrata in vigore della presente Disciplina, devono essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di I grado. Il possesso della qualifica di assistente all'infanzia conseguita a seguito di frequenza di un corso di formazione professionale, rilasciata da un Ente formativo accreditato, costituisce titolo preferenziale per l'accesso;
- 5. Il personale addetto ai servizi generali, che, alla data di pubblicazione sul BURAT del presente atto ha svolto i compiti ascritti, pur non avendo titolo di studio e inquadramento corrispondente, può ottenere l'inquadramento nel profilo di Assistente all'infanzia e Addetto alla conduzione della cucina e alla preparazione dei pasti, se e in quanto ciò non contrasti con le possibilità di modifica del profilo o di riqualificazione o di progresso di carriera previste dai vigenti contratti di lavoro di settore. La certificazione inerente alle mansioni svolte deve essere documentata a cura del datore di lavoro.

Articolo 8

Disposizioni procedurali

- 1. L'accreditamento è disposto con apposito provvedimento amministrativo emanato dalla struttura organizzativa competente del Comune, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa acquisizione del parere vincolante espresso dall'Organismo Tecnico Collegiale (di seguito denominato O.T.C.), di cui al comma 4;
- 2. L'istanza va presentata, dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, al Comune nel cui territorio ha sede il servizio educativo interessato al provvedimento di accreditamento;
- 3. L'istanza deve contenere:
 - a. i dati identificativi del Legale rappresentante dell'organismo richiedente;
 - b. i dati analitici del servizio per il quale si produce istanza di accreditamento;
 - c. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti nell'art. 3, comma 1, elencati singolarmente;
 - d. in allegato all'istanza, i documenti previsti dall'Art. 3, comma 2,





lett. a), b), c), d);

- 4. I Comuni, in forma singola o associata istituiscono, entro 45 giorni dalla pubblicazione della Disciplina sperimentale sul BURAT, un Organismo Tecnico Collegiale (O.T.C.), costituito dal Responsabile della struttura amministrativa competente e da almeno altre due figure di esperti in materia educativa per la prima infanzia, con provata professionalità e formazione nel settore dei servizi educativo-pedagogici;
- 5. Le istanze di accreditamento, pervenute ai Comuni, sono trasmesse all'O.T.C., il quale, a seguito di esame, emette parere favorevole, negativo o condizionato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, nel quale non va computato il tempo necessario all'organismo istante per fornire documentazioni integrative, se richieste;
- 6. L'O.T.C., accertatane la necessità, comunica la richiesta di acquisizione di elementi integrativi all'istanza al Servizio competente del Comune, il quale attiva la procedura di integrazione della documentazione;
- 7. Il Comune, entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione del parere espresso dall'O.T.C., emana il provvedimento di accreditamento, e contestualmente ne trasmette copia al Servizio competente della Giunta Regionale;
- 8. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare, con cadenza annuale, al Comune che ha rilasciato il provvedimento di accreditamento, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al provvedimento stesso;
- 9. I Comuni dispongono periodici controlli e verifiche, da effettuarsi con cadenza almeno annuale; il Servizio competente della Direzione Regionale può effettuare periodici controlli e verifiche, a campione o su segnalazioni;
- 10. In caso di variazione di uno qualsiasi dei requisiti prescritti per l'accreditamento, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, al competente Comune. Il Comune interessato effettua le necessarie verifiche avvalendosi del parere espresso dall'O.T.C. e procede, entro 30 giorni, alla modifica e all'integrazione del provvedimento di accreditamento:
- 11. Qualora la struttura in cui è erogato un servizio educativo per la prima infanzia sia di proprietà di un ente pubblico e la gestione del servizio educativo di competenza di un soggetto gestore privato, il provvedimento di accreditamento è rilasciato dal Comune, a seguito



- di specifiche istanze prodotte dai rispettivi legali rappresentanti, ad entrambi i soggetti, con esplicito riguardo alla sfera di competenza;
- 12. Qualora, a seguito della comunicazione del Rappresentante legale o di verifiche ispettive disposte dal Comune venga rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune, sentito l'O.T.C. di cui al comma 4, assegna al Legale rappresentante dell'organismo un termine per il ripristino degli stessi. Alla scadenza, il Comune provvede a diffidare il suddetto soggetto, concedendo max ulteriori 60 giorni, trascorsi inutilmente i quali, procede alla definizione del provvedimento di revoca dell'accreditamento, di cui deve essere trasmessa contestualmente copia al Servizio competente della Giunta Regionale;
- 13. E' istituita, presso l'Osservatorio Sociale della Direzione "Politiche Attive Del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali" della Giunta Regionale, l'Anagrafe dei servizi educativi accreditati, con pubblicazione e aggiornamento a cadenza annuale. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente Disciplina la data per la pubblicazione dell'Anagrafe è quella del 31.12.2012.

Articolo 9

Durata dell'accreditamento

1. Il provvedimento di accreditamento ha validità fino a un massimo di tre anni dalla data di pubblicazione sul Burat del presente atto, e comunque per tutta la vigenza della Disciplina sperimentale.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

- 1. Nelle more dell'attuazione del sistema dell'accreditamento di cui al presente atto, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione sul BURAT, possono accedere ai finanziamenti pubblici per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia gli organismi pubblici e privati, già autorizzati ai sensi della L.R. n. 76/2000 e ai sensi della L.R. n. 2/2005, che risultino aver presentato istanza per il rilascio del provvedimento di accreditamento al Comune territorialmente competente, in ottemperanza alla presente Disciplina;
- 2. Il finanziamento può essere effettivamente erogato solo in caso di conclusione positiva del procedimento di accreditamento;
- 3. Sono fatti salvi, alla data della pubblicazione sul BURAT della





presente Disciplina, tutti i procedimenti in corso di attuazione, relativi all'assegnazione di contributi in materia di servizi educativi per la prima infanzia.







All. A all'Allegato 1

Progetto pedagogico

- 1. Il "Progetto pedagogico" è la proposta progettuale di un gestore pubblico o privato di servizi per la prima infanzia ed è valida per la gestione di tutti i servizi educativi per la prima infanzia. Costituisce lo sfondo valoriale e il quadro di riferimento generale per la predisposizione del Progetto Educativo di ogni singolo Nido o servizio. Pertanto Il Progetto educativo di ogni singolo servizio, ancorchè liberamente elaborato dal gruppo di lavoro dello stesso, non può essere in contraddizione con le linee guida e gli orientamenti previsti dal Progetto Pedagogico. La validità del progetto pedagogico coincide con la durata della Disciplina sperimentale. Il "Progetto educativo" è la traduzione del progetto pedagogico di riferimento all'interno di ogni singolo servizio; ha validità annuale.
- Finalità: Il progetto pedagogico si fonda sull'idea del bambino quale soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze che si realizza attraverso una progettazione educativa. Il progetto riconosce nelle azioni formative il bisogno del bambino di costruire se stesso attraverso situazioni ed esperienze individualizzate in cui potersi misurare nelle conquiste e nella relazione con adulti diversi dai genitori e nella relazione con i coetanei. Il Progetto pedagogico, da allegare alla Carta dei Servizi all'atto di presentazione delle istanze di accreditamento, deve indicare le finalità e gli obiettivi generali del servizio in relazione all'età dei destinatari ed ai bisogni educativi e sociali dei bambini e delle famiglie, i valori che definiscono l'identità del servizio, le modalità di integrazione dei bambini in disabilità e in condizione di svantaggio sociale, evidenziando, altresì, il rispetto delle appartenenze culturali e religiose dei bambini e delle loro famiglie. Nel loro funzionamento, i Servizi Educativi per l'Infanzia promuovono raccordi con le altre Istituzioni Educative e scolastiche presenti sul territorio. I Servizi Educativi per l'Infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia e dei Diritti dei bambini, come sancito dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, emanata a New York il 20 Novembre 1989, ratificata con Legge 27 Maggio 1991, n.176.
- 3. Il Progetto Pedagogico deve contenere:







- La normativa di riferimento: leggi dello Stato, leggi regionali; normativa in materia igienico sanitaria relativa alla somministrazione dei pasti, eventuale regolamento di gestione.
- I principi generali e le idee guida anche in relazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità e regolarità di erogazione, partecipazione delle famiglie, efficacia, efficienza/sostenibilità, accessibilità (estratti dalla carta dei servizi).
- Le finalità dei servizi educativi per la prima infanzia.
- Organizzazione del contesto educativo: spazi interni ed esterni, tempi, relazioni, proposte educative.
- Servizio e comunità educante: la relazione e la partecipazione delle famiglie; il rapporto con il territorio e con le altre istituzioni.
- Funzionamento del gruppo di lavoro: il coordinamento, la formazione, la progettazione educativa veicolata dall'osservazione, documentazione, valutazione.

Area amministrativa:

- Modalità di accesso (domande, graduatorie).
- Calendario e orari di funzionamento.
- Personale e rapporti numerici.
- Iscrizioni, frequenza e dimissioni e composizione dei gruppi/sezioni (età omogenee o miste).
- Mensa.
- Tariffe.

Area educativa:

- Ambientamento dei bambini e accoglienza delle famiglie.
- Modalità di comunicazione.
- Educatore di riferimento.
- Stile relazionale.
- Organizzazione degli ambienti e degli spazi interni ed esterni.
- Organizzazione dei percorsi educativi.
- Organizzazione della giornata con la descrizione dei tempi.
- Cura delle routine.
- Relazioni con la/le famiglie.
- Scelte metodologiche.
- Integrazione di bambini con disabilità. Integrazioni di bambini stranieri.
- Partecipazione delle famiglie alla gestione e ai servizi educativi.
- Valutazioni e verifiche, ex ante, in itinere, ex post.
- Formazione degli operatori.
- Coordinamento Pedagogico.







- Progetti Specifici.

Il Progetto Educativo deve contenere:

- Ubicazione del servizio.
- Ente gestore.
- Destinatari.
- Dati sulla frequenza degli iscritti.
- Risorse.
- Il personale in servizio.
- La formazione in servizio del personale.
- La partecipazione delle famiglie e le modalità (accoglienza, incontri generali, di sezione, a tema, consigli di gestione, altro).
- Raccordo con altri servizi del territorio.
- Altro

Organizzazione del contesto educativo

- Ambienti, spazi interni ed esterni, materiali: accessibilità leggibilità e riconoscibilità.
- Organizzazione della giornata educativa.
- Relazioni: clima di benessere; persona di riferimento personalizzazione/gruppi.
- Proposte educative: intenzionalità, significatività e continuità, varietà e coerenza:
 - Le routine
 - o I percorsi didattici per lo sviluppo dell'autonomia
 - I percorsi didattici per la costruzione delle competenze
 - Le iniziative per i bambini diversamente abili

Servizio e comunità educante:

- Relazioni e partecipazione delle famiglie: trasparenza, coinvolgimento, partecipazione decisionale, ruolo attivo.
- Azioni a sostegno della genitorialità, promozione cultura dell'infanzia e della famiglia.
- Rapporto con il territorio: Promozione di piani congiunti con le realtà formali ed informali del territorio, partecipazione alla vita collettiva. Promozione della "comunità educante" all'interno del sistema educativo complessivo.

Gruppo di lavoro:

- Coordinamento del gruppo di lavoro e formazione in servizio.
- Collegialità, formazione coerente e contestualizzata.
- Osservazione e documentazione.



O Mu



Verifica, valutazione e autovalutazione (customer satisfaction, focus group).

> COPIA CONFORME A COPIA ESISTENTE AGLI ATTI COMPOSTA DA N. ... S. .. PAGNE E N. ... S. FOGLI